

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17232

92.11.20

del 29 settembre 2020

/ Pos. n. 1

OGGETTO: Legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019, art. 28 “*Disposizione in materia di Riscossione Sicilia S.p.a*”. Richiesta di parere nota n. 10857 del 23/07/2020. Chiarimenti.

Assessorato regionale dell’Economia
Dipartimento regionale delle finanze e del credito
(Rif. nota 9 settembre 2020, n. 12581)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento fa seguito alla richiesta di parere, già riscontrata da questo Ufficio con nota 12 agosto 2020, n. 14486.

Il Richiedente, evidenzia, in particolare, che “*l’articolo 28 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019 ... prevede la facoltà del Dipartimento regionale Finanze e Credito di concedere il beneficio della rateizzazione alla Società Riscossione Sicilia Spa del debito residuo, in dieci anni, derivante dai mancati riversamenti della predetta Società nei confronti della Regione Siciliana, al fine della inapplicabilità delle sanzioni previste, previa compensazione dei crediti vantati dalla medesima Società nei confronti dell’Amministrazione regionale*”.

Codesto Dipartimento, pur ribadendo l’impossibilità di procedere “*alla compensazione dei debiti e dei crediti vantati da Riscossione Sicilia*”, ritiene, comunque, “*di potere ottemperare al citato dettato normativo, concedendo ... il beneficio della rateizzazione a ... Riscossione Sicilia Spa del debito relativo ai mancati riversamenti nei confronti della Regione Siciliana*”.

In ordine alla decorrenza giuridica degli interessi legali dovuti, ed in specie sulla modalità di calcolo degli stessi, ora chiede:

“se sia opportuno procedere al calcolo degli stessi sull’ammontare complessivo dei riversamenti ... dalla data dell’entrata in vigore della legge (2/11/2019) al tasso legale vigente fino al 31/12/2019

ovvero fino alla data antecedente la decorrenza del piano di rientro nella considerazione che l'articolo 28 della legge regionale n. 17 del 16 ottobre 2019, escludendo l'applicazione della disciplina sanzionatoria riferita ai singoli mancati riversamenti, sia assorbente e renda non applicabile sia la sanzione che ogni altro accessorio riferito agli stessi”;

ovvero, come ritiene lo stesso Richiedente, se “sia più idonea l'applicazione degli interessi calcolati dalla data di maturazione dei singoli mancati riversamenti fino al 31 dicembre 2019 (o fino alla data antecedente la decorrenza del piano di rientro), al tasso di interesse legale vigente tempo per tempo”.

2. Si richiamano, preliminarmente, le considerazioni già espresse nel parere n. 66.11.2020, cui si rinvia, ed in particolare che la concessione della rateizzazione del debito in dieci anni, con l'applicazione del tasso di interesse legale, *“apparirebbe ... conforme al tenore letterale del dettato normativo”.*

Circa la decorrenza giuridica degli interessi, conformemente a quanto manifestato da codesto Dipartimento, si è dell'avviso, attesa la natura moratoria degli interessi dovuti - in quanto determinati dal ritardo nell'adempimento - di procedere al calcolo degli stessi, al tasso legale *“tempo per tempo”* dalla data di maturazione dei singoli mancati riversamenti e fino alla data di decorrenza del piano di rientro.

Nei superiori termini l'avviso di questo Ufficio.

Il Funzionario

F.to avv. Cecilia Cassarà*

Il Dirigente avvocato

F.to Avv. Gianluigi M. Amico*

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Bologna*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993